



Comune di Sondrio

**Settore Servizi alla Persona
Servizio Istruzione**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER
L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA.
PERIODO DALL'A.S. 2016/2017 ALL'A.S. 2018/2019
PROROGATO FINO ALL'A.S. 2021/2022.**

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

- 1.1 Oggetto del presente capitolato è la gestione dell'assistenza scolastica, articolata negli ambiti d'intervento di seguito descritti:
- a. assistenza scolastica agli alunni con disabilità, certificati dal collegio competente e residenti a Sondrio, frequentanti l'asilo nido comunale La Coccinella e gli istituti scolastici per i quali la normativa vigente prevede il servizio o per i quali sono stabiliti accordi con gli enti territoriali competenti;
 - b. assistenza al servizio di ristorazione scolastica nelle scuole di Sondrio, alle quali il Comune riconosce tale prestazione;
 - c. prolungamento/anticipo: assistenza in fasce orarie al di fuori dell'orario delle lezioni curriculari nelle scuole dell'infanzia alle quali il Comune riconosce tale prestazione e presso l'asilo nido comunale.
- 1.2 Luoghi di esecuzione sono: l'asilo nido comunale La Coccinella di via don Lucchinetti e la sede delle scuole (prevalentemente in Comune di Sondrio) frequentate dagli alunni ai quali sono riconosciuti i servizi di cui sopra da parte del Comune, la sede operativa dell'aggiudicatario, la sede dei servizi territoriali coinvolti.
- 1.3 Il servizio dovrà svolgersi sotto l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, tenendo conto di quanto previsto dalla normativa vigente.
- 1.4 Il servizio rientra nelle categorie di cui all'allegato IX al d.lgs. 50/2016, con riferimento ai seguenti codici di classificazione: CATEGORIA 25, CPC 93, CPV 85310000-5.

ART. 2 – FINALITÀ

- 2.1 Il servizio di assistenza scolastica comprende una serie d'interventi, nell'ambito della normale attività scolastica, atti a perseguire le seguenti finalità:
- a. favorire lo svolgimento della programmazione scolastica con l'offerta di risorse aggiuntive, favorevoli all'inclusione degli alunni con disabilità;
 - b. sostenere la persona con disabilità, nel rispetto della dignità umana e civile, al fine di garantire la realizzazione del diritto allo studio e l'integrazione scolastica;
 - c. contribuire alla formazione della personalità dei soggetti con disabilità, attraverso programmi educativi utili ad attivare processi d'autonomia individuale, l'apprendimento di capacità relazionali e comunicative con gli altri e con l'ambiente;
 - d. favorire la diffusione nell'ambito scolastico della cultura della diversità, dell'accoglienza, dell'aiuto reciproco, della solidarietà e della valorizzazione positiva di sé e degli altri;
 - e. sostenere iniziative di conciliazione famiglia-lavoro, assicurando la permanenza dei figli in ambito scolastico nell'orario del pranzo e dopo l'orario scolastico.

ART. 3 – CARATTERISTICHE DEI SERVIZI

3.1 ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

Il servizio di assistenza scolastica agli alunni con disabilità dovrà comprendere le seguenti funzioni:

- a. partecipazione all'attuazione del piano educativo individualizzato, in raccordo con il consiglio di classe, con la famiglia ed i servizi coinvolti;
- b. esecuzione di interventi socio-assistenziali, utili alla realizzazione degli obiettivi formativi stabiliti dalla programmazione scolastica ed in particolare dal piano educativo individualizzato;
- c. assicurazione degli aiuti necessari all'alunno con disabilità, ove necessario supporto pratico/funzionale per poter eseguire le indicazioni fornite dagli insegnanti;
- d. sviluppo di autonomie personali e sociali, utili ad affrontare la quotidianità con maggiore competenza;
- e. sostegno alle socializzazione e allo sviluppo di relazioni in ambito scolastico;
- f. assistenza durante momenti organizzati dalla scuola (viaggi d'istruzione, visite guidate, uscite,...), volta a favorire una maggior conoscenza del territorio e l'orientamento nello stesso;
- g. assistenza nello svolgimento di attività ludiche, di laboratorio, programmate dal consiglio di classe, con la classe di appartenenza o con classi aperte;
- h. contenimento di comportamenti aggressivi, violenti e comunque costituenti motivo di rischio per l'incolumità degli stessi soggetti assistiti e di terzi;
- i. assistenza personale che favorisca il mantenimento di posture o l'uso di dispositivi, in attuazione delle indicazioni dei servizi specialistici;

- j. aiuto durante i momenti della ristorazione scolastica per la corretta assunzione dei cibi, compreso l'imboccamento e quanto necessario ad assicurare l'alimentazione, in presenza di gravi problematiche legate all'autonomia personale, certificate dai servizi specialistici;
- k. espletamento del servizio nei giorni e negli orari di lezione previsti per ogni anno scolastico, all'interno delle scuole interessate.

3.2 ASSISTENZA ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA

Il servizio di assistenza alla ristorazione scolastica dovrà comprendere le seguenti funzioni:

- a. assistenza e vigilanza degli alunni che utilizzano il servizio di ristorazione scolastica, durante la consumazione del pasto;
- b. attività di sorveglianza affinché non vengano introdotti e consumati alimenti e bevande non forniti dal gestore della ristorazione scolastica o non autorizzati dalla scuola;
- c. iniziative rivolte all'assaggio e all'accettazione del cibo da parte degli alunni, nell'ambito della programmazione di educazione alimentare;
- d. attività di monitoraggio del gradimento del pasto da parte degli alunni, in conformità a quanto previsto nella programmazione di educazione alimentare;
- e. attenzione e assistenza ravvicinata nei confronti di alunni in difficoltà;
- f. intrattenimento degli alunni e svolgimento di attività ricreative, in attesa dell'inizio delle lezioni pomeridiane;
- g. raccordo con gli insegnanti per la programmazione delle modalità di svolgimento dell'assistenza e per la comunicazione di osservazioni sul comportamento degli alunni;
- h. espletazione del servizio nei giorni e negli orari previsti per la distribuzione dei pasti nelle scuole.

Qualora il personale dell'aggiudicatario abbia diritto ad usufruire del pasto, se previsto dalle norme contrattuali, l'Aggiudicatario è tenuto al pagamento dello stesso al concessionario della ristorazione scolastica incaricato dal Comune, previa sottoscrizione di accordi specifici, anche in merito al costo del pasto. A titolo indicativo si fa presente che:

- l'articolazione oraria attuata dall'attuale appaltatore non prevede l'assunzione del pasto da parte di alcuna unità di personale;
- sulla base del contratto in essere con l'attuale concessionaria del servizio di ristorazione scolastica, Dussmann Service s.r.l., il costo di ciascun pasto reso al Comune è di € 4,72 + IVA.

A titolo puramente indicativo, si precisa che, sulla base dell'andamento rilevato negli ultimi anni e della previsione per il prossimo anno scolastico, il servizio in argomento è ad oggi previsto per le sole scuole primarie pubbliche di Sondrio città, escluse frazioni ("Racchetti" di via Vanoni, "Quadrio" di via C. Battisti, "Paini" di via IV novembre e "Credaro" di via Bosatta).

3.3 PROLUNGAMENTO/ANTICIPO DELL'ORARIO SCOLASTICO

Il servizio di prolungamento/anticipo dell'orario della scuola per l'infanzia e dell'asilo nido dovrà comprendere le seguenti funzioni:

- a. organizzazione del servizio nei giorni e negli orari concordati con l'ente;
- b. gestione diretta delle attività educative, espressive e ricreative dei gruppi di bambini affidati;
- c. costituzione di un ambiente protetto e confortevole, idoneo alla socializzazione e all'intrattenimento dei bambini;
- d. comunicazione di fatti, comportamenti e manifestazioni dei bambini agli insegnanti referenti.

A titolo puramente indicativo, si precisa che, sulla base dell'andamento rilevato negli ultimi anni e della previsione per il prossimo anno scolastico, il servizio in argomento è ad oggi previsto solo nella fascia oraria 16:00/18:00 per l'asilo nido "La Coccinella" e le scuole dell'infanzia di Sondrio "Segantini" (via Colombaro) e "Gianoli" (via Gianoli).

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

4.1 Il contratto avrà durata di **tre anni scolastici**, con decorrenza presunta da **settembre 2016** e scadenza presunta nel mese di **luglio 2019**.

4.2 Il Comune di Sondrio si riserva di affidare, ai sensi dell'art. 63, comma 5, d.lgs. 50/2016, tramite procedura negoziata un servizio analogo, comunque conforme al progetto di base di cui al presente capitolato, al medesimo aggiudicatario, per un ulteriore periodo massimo di tre anni scolastici e quindi fino a **luglio 2022**.

4.3 Ai sensi dell'art. 106, comma 11, d.lgs. 50/2016, la durata del presente contratto potrà essere prorogata per il solo tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o, qualora concordate, anche a condizioni più favorevoli per la stazione appaltante (opzione di proroga).

ART. 5 - IMPORTO A BASE D'ASTA E VALORE STIMATO DEL CONTRATTO

5.1 L'importo a base d'asta ammonta a presunti € 1.194.753,60+ IVA, se dovuta, individuato sulla base del seguente numero di ore di servizio presunte per ogni anno e distinte per tipologia di servizio:

servizio	Numero ore presunte			
	ore 2016	ore 2017	ore 2018	ore 2019
assistenza scolastica alunni con disabilità (esclusa scuola secondaria 2°)	5.700	12.957	12.957	7.257
assistenza scolastica alunni con disabilità scuola secondaria 2°	2.560	5.816	5.816	3.256
assistenza ristorazione	1.251	2.955	2.955	1.704
prolungamento/anticipo orario infanzia e nido	493	1.160	1.160	667
TOTALE ORE	10.004	22.888	22.888	12.884

nonché sulla base del seguente **importo orario** (al netto dell'IVA) posto a base d'asta:

servizio	Importo orario a base d'asta (al netto dell'IVA)
assistenza scolastica alunni con disabilità assistenza ristorazione prolungamento/anticipo orario infanzia e nido	€ 17,40

il tutto come da seguente prospetto di spesa (al netto dell'IVA):

servizio	€ presunti			
	2016	2017	2018	2019
assistenza scolastica alunni con disabilità (esclusa scuola secondaria 2°)	99.180,00	225.451,80	225.451,80	126.271,80
assistenza scolastica alunni con disabilità scuola secondaria 2°	44.544,00	101.198,40	101.198,40	56.654,40
assistenza ristorazione	21.767,40	51.417,00	51.417,00	29.649,60
prolungamento/anticipo orario infanzia e nido	8.578,20	20.184,00	20.184,00	11.605,80
TOTALE	174.069,60	398.251,20	398.251,20	224.181,60
TOTALE 2016-2019	1.194.753,60			

A titolo puramente indicativo, si rappresentano di seguito il numero degli alunni con disabilità assistiti nell'a.s. 2015/2016, il numero degli assistenti impiegati (con riferimento all'incarico prevalente, potendo gli assistenti essere impegnati in ordini di scuola diversi) e le ore complessive settimanali di servizio:

Assistenza alunni con disabilità a.s. 2015/2016			
SCUOLA	n. alunni	n. assistenti	n. ore settimanali
Asilo nido	-	-	-
Scuola dell'infanzia	6	3	60
Scuola primaria	17	13	226
Scuola secondaria di 1° grado	14	7	140
Scuola secondaria di 2° grado	17	10	189
TOTALE	54	33	615

distinti per singolo plesso scolastico come da tabella seguente:

Istituto	Scuola	Numero alunni	Numero ore/sett.
Sondrio Centro	Infanzia Segantini	5	50
	Infanzia Toti	-	-
	Primaria Quadrio	3	36
	Secondaria I grado Ligari	7	70
TOTALE		15	156
Sondrio Paesi retici	Infanzia Munari	-	-
	Infanzia Ponchiera	-	-
	Infanzia Triangia	-	-
	Primaria Credaro	-	-
	Primaria Paini	1	14
	Primaria Ponchiera	2	25
	Primaria Triangia	-	-
	Secondaria I grado Torelli	3	30
TOTALE		6	69
Sondrio Paesi Orobianchi	Infanzia Gianoli	-	-
	Infanzia Vanoni	1	10
	Primaria Racchetti	11	151
	Secondaria I grado Sassi	3	32
TOTALE		15	193
Secondaria II° grado	Istituto professionale Besta Sondrio	3	45
	Liceo Piazzi Perpentì Sondrio	6	62
	Istituto tecnico Agrario Sondrio	4	42
	Liceo scientifico Donegani Sondrio	1	10
	Istituto tecnico De Simoni Sondrio	2	20
	Istituto professionale Caurga Chiavenna	1	10
TOTALE		17	189
Scuola paritaria	Secondaria I grado Turchi PIO XII Sondrio	1	8
TOTALE		1	8

Sempre a titolo indicativo, si riportano altresì i medesimi dati rilevati nell'a.s. 2015/2016 per l'assistenza alla ristorazione e per il prolungamento (si tenga presente che 10 degli assistenti qui indicati per la ristorazione e i 3 assistenti indicati per il prolungamento svolgono anche il servizio di assistenza alla disabilità e sono pertanto già compresi nella tabella "Assistenza alunni con disabilità" sopra riportata):

Assistenza ristorazione a.s. 2015/2016			
SCUOLA	n. alunni	n. assistenti	n. ore settimanali
Scuola primaria Credaro	75	3	22,5
Scuola primaria Paini	75	3	22,5
Scuola primaria Quadrio	75	3	22,5
Scuola primaria Racchetti	75	3	22,5
TOTALE	300	12	90

Assistenza prolungamento orario a.s. 2015/2016			
SCUOLA	n. alunni	n. assistenti	n. ore settimanali
Asilo nido La coccinella	7	1	7,5
Scuola Segantini	9	1	10
Scuola Gianoli	14	1	10
TOTALE	30	3	27,5

- 5.2 La ripartizione delle ore presunte tra gli anni e le diverse tipologie di servizi in cui si articola l'appalto, sopra riportata, è puramente indicativa e non impegnativa per il Comune. In particolare, le ore/anno indicate per l'assistenza scolastica agli alunni con disabilità sono state computate includendo gli alunni frequentanti scuola secondaria di secondo grado, sulla base delle intese raggiunte con la Provincia di Sondrio, ente competente in materia di assistenza educativa degli alunni con disabilità frequentanti scuole superiori, come da sentenza del C.d.S. n. 1930/2013. Resta inteso che, in caso di modifica delle disposizioni vigenti, il Comune potrà escludere dall'affidamento all'appaltatore la parte di servizio in argomento. In tal caso, indipendentemente dal numero di ore presunte sopra previste, l'esclusione dal servizio degli alunni disabili frequentanti la scuola secondaria di 2° grado comporterà una corrispondente riduzione del numero di ore con decorrenza dall'a.s. interessato, senza che l'appaltatore abbia nulla a pretendere e senza che tale variazione quantitativa venga imputata al c.d. quinto d'obbligo di cui al successivo comma. Sempre in tale ipotesi, l'appaltatore sarà tenuto, qualora l'ente competente subentrante lo richieda, ad eseguire il servizio per conto dello stesso alle medesime condizioni di cui al presente contratto.
- 5.3 L'aggiudicatario sarà obbligato ad espletare il servizio oggetto di appalto in funzione delle effettive esigenze di assistenza che si dovessero rendere necessarie, su richiesta del Comune, nel corso della durata del contratto, in diminuzione o in aumento, entro il limite del c.d. quinto d'obbligo del valore complessivo dell'appalto.
- 5.4 Il corrispettivo di spettanza dell'aggiudicatario verrà liquidato in funzione del numero effettivo di ore prestate per ciascuna tipologia di servizio, a prescindere dalla previsione complessiva, sulla base della quale convenzionalmente è stata espressa la base dell'appalto ed è stato stabilito il valore del contratto, entro il limite di un quinto dell'importo complessivo dell'appalto (art. 106, comma 12, d.lgs. 50/2016).
- 5.5 A partire dall'a.s. 2017/2018, l'importo orario di aggiudicazione del servizio definito dal verbale di gara verrà adeguato (con arrotondamento al secondo decimale, secondo le regole ordinarie) con cadenza annuale nella misura del 75% della variazione annuale, sia essa positiva o negativa e purché pari o superiore allo 0,50%, riferita ai precedenti 12 mesi dell'indice ISTAT del prezzo al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto del consumo dei tabacchi. Qualora tale variazione sia inferiore allo 0,50% in valore assoluto, non si procederà ad alcun adeguamento e la variazione stessa verrà cumulata a quella dell'annualità seguente ai fini dell'eventuale applicazione del successivo adeguamento.
- 5.6 Si precisa che l'importo orario di cui sopra è onnicomprensivo e comprende pertanto ogni prestazione e onere previsti dal presente capitolato e dal progetto presentato in sede d'offerta come a carico dell'aggiudicatario, incluse la funzione di responsabile, meglio descritta all'art. 8, la programmazione e organizzazione delle attività, la formazione e l'aggiornamento del personale, gli oneri assicurativi, gli oneri per il raggiungimento delle varie sedi di lavoro, le spese di gestione della sede e in generale ogni altro onere non previsto dal presente capitolato come a carico dell'Amministrazione appaltante.
- 5.7 Con riferimento alla facoltà di cui al precedente art. 4.2 (affidamento diretto per ulteriori tre anni scolastici) ed alla clausola estensiva di cui al precedente comma 5.4, **il valore complessivo presunto stimato del contratto in oggetto, incluse opzioni e rinnovi**, a norma dell'art. 35 d.lgs. 50/2016, è pari a **€ 2.867.408,64 + IVA**, come da seguente prospetto:

esercizio finanziario	ore presunte	spesa presunta
settembre-dicembre 2016	10.004	174.069,60
2017	22.888	398.251,20
2018	22.888	398.251,20
gennaio-luglio 2019	12.884	224.181,60
TOTALE 2016-2019		€ 1.194.753,60
settembre-dicembre 2019	10.004	174.069,60
2020	22.888	398.251,20
2021	22.888	398.251,20
gennaio-luglio 2022	12.884	224.181,60
TOTALE 2020-2022		€ 1.194.753,60
TOTALE 2016-2022		€ 2.389.507,20
TOTALE 2016-2022 incrementato di 1/5		€ 2.867.408,64

5.8 Il presente contratto è stato valutato in base all'art. 26 del d.lgs. 81/2008 ed è stato rilevato che non vi sono rischi connessi all'interferenza tra le attività. Pertanto, l'importo per oneri di sicurezza derivanti da rischi da interferenze è pari a zero.

ART 6 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

- 6.1 I servizi verranno svolti con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio dell'Aggiudicatario, che in particolare sarà tenuto a:
- a. sostenere ogni onere relativo al personale, al materiale e ad eventuali strumentazioni occorrenti;
 - b. sostenere ogni eventuale onere relativo alle attività ed in generale l'ottemperanza di ogni adempimento necessario, richiesto da qualsivoglia disposizione prevista dalle norme di legge vigenti;
 - c. organizzare il servizio richiesto e assicurare l'avvio con l'inizio delle lezioni, previsto per ogni ordine di scuola;
 - d. individuare il personale necessario ed organizzare i servizi, in ottemperanza a quanto previsto dal presente capitolato, entro l'inizio di ogni anno scolastico ed entro 5 giorni lavorativi da eventuali richieste straordinarie che si presentassero in corso d'anno;
 - e. fornire al Comune, prima dell'inizio delle lezioni di ogni anno scolastico, nonché aggiornare ad ogni eventuale cambiamento, l'elenco del personale impiegato con specificati:
 - il dettaglio dei requisiti posseduti tra quelli di cui all'articolo 8, commi 3 e 4;
 - l'assenza delle condanne di cui all'art. 8, comma 7;
 - l'avvenuta effettuazione degli adempimenti di cui all'art. 2 d.lgs. 39/2014 (art. 8, comma 7);
 - l'indicazione della/le sede/i di utilizzo e della tipologia di servizio affidato (nel caso dell'assistenza alla disabilità: indicazione del nominativo dell'/degli alunno/i assegnato/i);
 - f. aggiornare il Comune, all'occorrenza o su richiesta di quest'ultimo, in merito all'andamento generale del servizio, ad eventuali problematiche, alla situazione di ogni singolo alunno e agli sviluppi del percorso educativo;
 - g. informare con congruo anticipo il Comune di ogni incontro di programmazione organizzato con assistenti, genitori o scuole e consentire la partecipazione del responsabile del servizio istruzione o di un suo delegato;
 - h. trasmettere al Comune, al più tardi entro la mattinata del giorno successivo, relazione scritta in merito a rilevanti avvenimenti intervenuti durante lo svolgimento del servizio;
 - i. rilevare quotidianamente la presenza degli alunni in relazione al servizio di cui all'art. 3.3 (prolungamento/anticipo) e registrare i dati nell'apposito modulo predisposto dal servizio istruzione del Comune, da inviare via mail l'ultimo giorno di ogni mese di attività;
 - j. rilevare quotidianamente le eventuali assenze degli alunni con disabilità a cui sono assegnati gli assistenti in relazione al servizio di cui all'art. 3.1 (assistenza alunni con disabilità), limitatamente alle giornate di presenza in servizio, e darne comunicazione al servizio istruzione via mail l'ultimo giorno di ogni mese di attività;
 - k. fornire mensilmente la rendicontazione delle prestazioni effettuate, su modelli concordati con il Comune, da cui emergano gli istituti scolastici, i diversi ordini di istruzione, gli assistenti impiegati ed eventuali sostituzioni, le assenze degli alunni limitatamente alle giornate di presenza in servizio degli assistenti e le conseguenti ore lavorative non effettuate;
 - l. provvedere al pagamento delle imposte e tasse comunque derivanti dalla gestione del servizio;
 - m. assumere tutte le spese direttamente o indirettamente inerenti il personale e gli adempimenti relativi al presente capitolato;
 - n. assumere senza riserve od eccezioni ogni responsabilità sia civile sia penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune (ivi compresi dirigenti/dipendenti/amministratori) o a terzi;
 - o. stipulare, prima dell'inizio del servizio, pena la decadenza dall'appalto, una assicurazione cumulativa globale, per un massimale non inferiore a € 3.000.000,00 (Euro tremilioni/00), con un massimale per ciascun sinistro non inferiore ad € 2000.000,00 (Euro duemilioni/00), a copertura di qualsiasi danno derivante dall'espletamento del servizio, come da art. 14 del presente capitolato.
- 6.2 L'aggiudicatario dovrà altresì predisporre e trasmettere al Comune entro la fine del primo mese di servizio file (formato word + formato pdf o cartacea) contenente proposta di "*Carta della qualità dei servizi*" di cui alla legge 24 dicembre 2007 n. 244, completa in ogni sua parte, relativa al servizio di assistenza scolastica del Comune di Sondrio; la Carta dovrà essere elaborata nel rispetto della normativa

vigente ed in particolare dell'accordo del 26 settembre 2013 con cui la Conferenza Unificata ha reso note le linee guida e gli elementi minimi da inserire nei Contratti di servizio e nelle Carte della qualità (pubblicato su Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 254 del 29 ottobre 2013 - Supp. Ord. n. 72).

ART. 7- OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEL COMUNE

7.1 Il Comune si impegna a:

- a. fornire le informazioni necessarie all'organizzazione dei servizi entro il 20 agosto di ogni anno e comunicare tempestivamente ogni altra necessità;
- b. fornire le informazioni relative a particolari situazioni degli alunni, note al servizio sociale di base, rilevanti per il percorso educativo;
- c. individuare nell'ambito del servizio istruzione un referente responsabile della verifica delle attività, disponibile al confronto con il responsabile dei servizi oggetto del presente capitolato;
- d. pagare le spettanze con le modalità di cui all'articolo 18 del presente capitolato.

ART. 8 - PERSONALE

8.1 Il servizio verrà effettuato dall'aggiudicatario con personale la cui dotazione dovrà essere sufficiente, sia per numero che per caratteristiche, a garantire la continuità e l'efficienza del servizio.

8.2 Al di là di eventuali specifici obblighi derivanti dalla contrattazione collettiva di lavoro, per il reperimento del personale addetto al presente appalto, l'aggiudicatario sarà tenuto a dare priorità, fatta ovviamente salva la volontà delle persone interessate, al personale già in carico all'impresa che gestisce attualmente il servizio oggetto del presente contratto. Si informa che l'attuale appaltatore è IPPOGRIFO cooperativa sociale, con sede in Sondrio, via Torelli n. 10, che ha dichiarato di impiegare nel presente appalto (pressoché caratterizzato da parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali rispetto a quelle ora in gara) n. 35 lavoratori (di cui 20 svolgono solo assistenza agli alunni con disabilità, 10 svolgono anche assistenza al servizio di ristorazione e 3 anche al prolungato, mentre 2 svolgono solo assistenza al servizio di ristorazione), oltre al responsabile del servizio, con le caratteristiche di cui all'**ALLEGATO n. 1**, redatto in base alle informazioni fornite dalla medesima impresa (riferimento: 31 marzo 2016).

8.3 Al fine di garantire la corretta effettuazione delle prestazioni, l'aggiudicatario deve avvalersi di personale in possesso di uno dei seguenti titoli di studio (requisiti culturali):

- diploma di scuola magistrale
- diploma di maturità magistrale
- diploma maturità liceo psico-pedagogico
- diploma maturità liceo delle scienze umane
- diploma di maturità di assistente per le comunità infantili
- diploma di tecnico dei servizi sociali
- laurea in scienze della formazione
- laurea in scienze dell'educazione
- laurea in psicologia
- laurea in sociologia
- laurea in pedagogia.

8.4 L'aggiudicatario dovrà designare un responsabile dedicato, in possesso di uno dei requisiti culturali di cui al precedente comma 8.3 e con esperienza biennale nel coordinamento o nella direzione di servizi socio-assistenziali o socio-sanitari. In caso di assenza dovrà essere garantita, per tutta la durata del contratto, la sostituzione immediata del responsabile con soggetto avente pari qualifica, dandone immediata comunicazione al Comune. Egli dovrà:

- essere reperibile telefonicamente e via mail (numero cellulare e indirizzo mail dedicati) nella fascia oraria compresa tra le 7:30 e le 17:00 in tutti i giorni da lunedì a venerdì e il sabato fino alle 13:30, nelle giornate previste dal calendario scolastico;
- essere abilitato a prendere decisioni immediate per conto dell'aggiudicatario rispetto alle problematiche derivanti dallo svolgimento del servizio;
- operare in stretta collaborazione con il responsabile del servizio istruzione del Comune di Sondrio con il compito di rendere funzionali le diverse comunicazioni di carattere organizzativo e verificare eventuali difficoltà onde assicurare una corretta conduzione del servizio;
- essere responsabile della programmazione generale e dell'organizzazione del servizio;
- informare in modo sollecito il servizio istruzione circa l'andamento del servizio e gli eventuali problemi insorgenti, di qualsiasi entità e natura essi siano;

- rivestire il ruolo di responsabile in materia di riservatezza dati personali a norma del d.lgs. 196/2003;
 - provvedere ad eventuali sostituzioni/integrazioni del personale nell'ipotesi di cui all'articolo 10, comma 3;
 - analizzare e valutare la veridicità dei rendiconti mensili delle presenze;
 - rapportarsi con il servizio sociale e i servizi specialistici per la valutazione globale degli interventi.
- 8.5 Tutto il personale inoltre dovrà avere una buona conoscenza della lingua italiana e garantire comunicazioni e relazioni efficaci con i beneficiari di tutti servizi, familiari ed operatori eventualmente coinvolti, al fine di favorire un contesto adeguato.
- 8.6 L'aggiudicatario dovrà realizzare per la durata dell'appalto iniziative di varia natura mirate alla qualificazione e all'aggiornamento professionale di tutto il personale impiegato nel servizio di cui all'art. 3.1. In particolare dovrà essere garantita, per ogni anno scolastico a partire dal primo, entro il mese di dicembre, la formazione relativa a tematiche inerenti la disabilità e gli aspetti educativi correlati, per un minimo pari a tre ore per ciascun assistente. L'Aggiudicatario sarà tenuto a comunicare preventivamente al Comune date e argomenti, oltre che a trasmettere il rendiconto relativo alle presenze dei partecipanti.
- 8.7 Tutto il personale addetto non deve aver mai riportato condanna (con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale) per qualsiasi reato che possa incidere sul rapporto di fiducia sotteso alla corretta effettuazione del servizio da espletare, con particolare riferimento ai delitti dolosi "contro la moralità pubblica e il buon costume" di cui agli artt. 527 e 528 cod. pen., ai delitti dolosi "contro la persona" previsti nel codice penale al Libro Secondo, Titolo XII, con esclusione del Capo II e delle Sezioni IV e V del Capo III. Si richiamano in particolare gli adempimenti di cui all'art. 2 d.lgs. 39/2014 (recante "*Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile*"), in merito all'onere, posto in capo all'appaltatore, di richiesta del certificato penale del casellario giudiziale per il personale adibito ad attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
- 8.8 Il Comune si riserva di effettuare in qualsiasi momento controlli sul possesso dei requisiti previsti per il personale al presente articolo.
- 8.9 L'aggiudicatario e il personale tutto dell'impresa impiegato nel servizio è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti e di tutti i dati relativi agli alunni assistiti secondo quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali.
- 8.10 Ogni assistente è responsabile degli alunni assistiti per quanto riguarda la conduzione del servizio, la sorveglianza, la sicurezza degli alunni affidati e per i rapporti con gli insegnanti.
- 8.11 Gli assistenti saranno obbligati a tenere un comportamento corretto e decoroso nei confronti degli alunni e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento degli stessi o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 cod. pen., ovvero l'uso di un linguaggio volgare, di coercizione o altri comportamenti lesivi della dignità delle persone coinvolte nel servizio.
- 8.12 Il Comune si riserva inoltre il diritto di chiedere all'aggiudicatario la sostituzione, entro tre giorni lavorativi, del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi; in tale caso l'aggiudicatario provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere.

ART. 9 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

- 9.1 L'aggiudicatario, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei riguardi dei propri dipendenti e se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sindacati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. L'aggiudicatario è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.
- 9.2 Questa amministrazione potrà richiedere all'aggiudicatario in qualsiasi momento l'esibizione del libro unico del lavoro, l' "uniemens" e il foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi

inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

- 9.3 A norma di legge nonché ai fini di cui sopra, l'Amministrazione acquisirà il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo all'impresa aggiudicataria sia al momento dell'aggiudicazione che prima del saldo finale, che in qualsiasi altro momento risulti necessario al fine del pagamento dei corrispettivi dovuti (salvo il termine di validità legale del DURC).
- 9.4 Nel caso di ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive il responsabile del procedimento proporrà la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
- 9.5 Si intendono richiamate e pienamente operative tutte le previsioni di legge in merito all'intervento diretto della stazione appaltante in materia di pagamenti di contributi dovuti e non versati e/o di retribuzioni non corrisposte. In particolare, l'Amministrazione potrà richiedere all'appaltatrice di fornire immediatamente qualsivoglia documentazione/informazione ritenuta necessaria al fine di accertare i presupposti di cui all'art. 30, comma 6, d.lgs. 50/2016. Nel caso di mancata regolarizzazione delle irregolarità retributive accertate, entro il termine all'uopo assegnato, il Comune si riserva altresì la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
- 9.6 Il mancato adempimento della appaltatrice agli obblighi di cui sopra, integrando nel contempo gli estremi di un inadempimento verso il Comune, conferisce a quest'ultimo il diritto di agire contro il soggetto che abbia rilasciato la polizza fideiussoria di cui all'art. 103 del d.lgs. 50/2016 a garanzia dei debiti contrattuali dell'appaltatrice medesima.
- 9.7 In considerazione delle peculiari caratteristiche del servizio oggetto dell'appalto e in particolare: dell'obbligo di rendere le prestazioni all'interno di fasce orarie stabilite unilateralmente dal Comune (art. 11), della sospensione del servizio e anche del corrispettivo riconosciuto all'appaltatore in caso di assenza degli alunni (art. 10, comma 6), dell'obbligo di effettuare iniziative di qualificazione per il personale impiegato (art. 8, comma 6), della previsione del pagamento in rapporto alle ore di prestazione di servizio rese (art. 5, comma 4) si prevede che, anche alla luce della circolare Ministero del lavoro e della previdenza sociale prot. 25/SEGR/0001596 del 29.01.2008, nell'espletamento dei servizi oggetto del presente appalto, l'Aggiudicatario non potrà ricorrere all'utilizzo di personale con contratto "a progetto", in quanto le previsioni del capitolato avanti richiamate escludono la compatibilità di tale servizio con l'instaurazione di rapporti di lavoro a progetto, basati invece sul fondamentale presupposto della effettiva "autonomia della prestazione". La violazione di tale prescrizione verrà considerata inadempimento contrattuale ai sensi di quanto previsto dal presente capitolato.
- 9.8 Qualora l'appaltatore si avvalga di personale con altro contratto diverso da quello subordinato (fermo restando il divieto del contratto "a progetto"), esso dovrà comunque corrispondere al lavoratore un compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito e che tenga conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto. Il Comune potrà chiedere in qualsiasi momento copia del contratto di lavoro, nonché ogni altra documentazione/informazione ritenga utile, sia all'Appaltatore che al lavoratore.
- 9.9 In generale, il Comune potrà chiedere in qualsiasi momento sia all'appaltatore che al lavoratore interessato copia dei contratti di lavoro del personale utilizzato per lo svolgimento del presente contratto, nonché ogni altra documentazione/informazione connessa ritenga utile, con riserva di segnalare agli enti competenti eventuali irregolarità riscontrate.

ART. 10 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

- 10.1 Il Comune comunicherà all'aggiudicatario il fabbisogno orario d'assistenza richiesto per ogni servizio almeno 15 giorni prima dell'inizio delle lezioni di ogni anno scolastico, per le prestazioni di cui all'art. 3, punti 3.1, 3.2, 3.3.
- 10.2 Prima dell'inizio delle lezioni di ogni anno scolastico l'aggiudicatario dovrà inviare al Comune l'elenco completo del personale che dovrà prendere servizio il primo giorno di scuola, con specificata la relativa qualifica e l'assenza delle condanne di cui al precedente articolo 8, comma 7, nonché quanto previsto all'art. 6.1, lettera e. Ogni variazione intervenuta in corso di contratto rispetto a quanto come sopra segnalato dovrà essere comunicata, se possibile preventivamente e comunque entro cinque giorni, al Comune.
- 10.3 In caso di assenza del personale addetto all'assistenza scolastica agli alunni con disabilità, non si prevede alcuna sostituzione fino a tre giorni consecutivi lavorativi di assenza, tranne che per i casi preventivamente concordati con il Comune. Dovranno invece sempre essere sempre garantiti i servizi di

- assistenza alla ristorazione e di prolungamento/anticipo dell'orario presso le scuole per l'infanzia e l'asilo nido e pertanto per tali servizi dovrà essere garantita la sostituzione immediata di eventuale personale assente. Il personale utilizzato per le sostituzioni dovrà comunque essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 8.
- 10.4 L'esecuzione del contratto resta sospesa durante i periodi delle vacanze scolastiche, comprensivi di tutte le festività, delle festività natalizie, pasquali, nonché i periodi di eventuali interruzioni dovute ad elezioni o calamità naturali, caso fortuito o forza maggiore. Per detti periodi l'Aggiudicatario non ha diritto a percepire alcuna somma e/o rimborso.
- 10.5 Qualora durante il corso dell'anno scolastico si dovessero verificare ritiri dalla scuola, per qualsiasi motivo, di alunni assegnatari di assistenza, o cambiamenti nella valutazione e assegnazione dell'assistenza o nell'organizzazione dei servizi, il Comune potrà modificare la richiesta di prestazioni, senza che l'Aggiudicatario abbia nulla da richiedere a livello economico. Al contrario, in caso di nuove richieste di assistenza in corso d'anno, l'Aggiudicatario sarà tenuto ad attivare il servizio entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione.
- 10.6 In caso di assenza dell'alunno assegnato, l'assistente sospende il servizio che verrà ripreso con il rientro dell'alunno stesso. Il periodo di sospensione del servizio non darà diritto ad alcun riconoscimento economico, ad eccezione della prima ora della prima giornata di assenza dell'alunno assegnato. Le ore non effettuate per assenza dell'alunno andranno a costituire un monte ore utilizzabile dall'impresa, previo assenso del Comune, per attività di programmazione nell'ambito degli specifici gruppi di lavoro previsti dalla normativa (GLHO), per favorire la partecipazione dell'alunno con disabilità a viaggi di istruzione programmati dalla scuola, per particolari esigenze concordate con il Comune. La situazione delle ore non effettuate per assenza dell'alunno deve essere comunicata mensilmente al Comune, con la rendicontazione mensile di cui all'art. 6.1, lettera k.
- 10.7 L'assistente dovrà svolgere nei confronti degli alunni assegnati esclusivamente l'attività di cui al presente capitolato e al progetto presentato dall'Aggiudicatario in sede di gara. Non saranno pertanto consentite attività diverse e aggiuntive concordate con la famiglia e/o con la scuola.
- 10.8 L'Aggiudicatario, nel corso dell'anno scolastico, dovrà garantire la continuità educativa del servizio tramite l'impiego del medesimo personale assegnato all'inizio dell'anno. Non saranno tollerati turnover di personale, se non per cause di forza maggiore, superiori a 1/5 delle forze su base annua; in caso di superamento di tale limite senza giustificati motivi si potrà arrivare alla risoluzione del contratto con l'affidamento del servizio ad altra impresa e con la completa riscossione da parte del Comune della garanzia definitiva.
- 10.9 L'aggiudicatario dovrà assegnare il personale preferibilmente allo stesso Istituto scolastico e secondariamente allo stesso ordine di scuola, per favorire organizzazione del servizio, rapporti con insegnanti, assunzione di competenze specifiche da parte degli assistenti.
- 10.10 Tutti gli assistenti impegnati nei servizi di cui al presente capitolato saranno tenuti ad aggiornare gli insegnanti della scuola, individuati quali referenti, in merito a particolari situazioni e comportamenti degli alunni, attraverso le modalità concordate (quaderno, comunicazioni verbali all'inizio delle attività...).
- 10.11 L'aggiudicatario dovrà organizzare, presso la propria sede in Sondrio, incontri di supervisione e aggiornamento sui casi, che coinvolgano tutti gli assistenti, con le modalità che riterrà opportune ma comunque in numero pari ad almeno due nell'ambito di ogni anno scolastico e per un numero minimo di 6 ore per ciascun anno scolastico; degli incontri dovrà essere data notizia con congruo anticipo al Comune, che potrà parteciparvi tramite il responsabile del servizio istruzione o suo delegato. In caso di mancata partecipazione del Comune, l'aggiudicatario sarà tenuto ad inviare via mail entro una settimana un sintetico report con indicazione di presenti, durata e argomenti trattati.
- 10.12 È fatto obbligo all'aggiudicatario di disporre, con decorrenza dall'inizio di esecuzione del contratto, - e di mantenere per tutta la durata del contratto - di una sede nel territorio del Comune di Sondrio operante per tutto il periodo scolastico dalle ore 8:00 alle ore 17:00, da lunedì a venerdì.
- 10.13 L'aggiudicatario dovrà presentare entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sulle attività svolte, con descrizione complessiva del servizio prestato, contenente le informazioni necessarie a rilevare l'andamento delle attività, la valutazione sul funzionamento dello stesso e sui risultati conseguiti, nonché indicazioni e proposte di sviluppo. Il Comune si riserva di richiedere, in aggiunta a quanto previsto agli artt. 6.1, lettera k, e 20.4, report intermedi di verifica, al fine di acquisire informazioni specifiche relative all'andamento del servizio.

10.14 L'aggiudicatario dovrà altresì presentare entro il 31 maggio di ogni anno i risultati del questionario di gradimento, fornito dal Comune, somministrato ai beneficiari dei servizi. Resta ferma la facoltà per il Comune di effettuare ulteriori controlli, anche a campione.

ART. 11 - ORARIO DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

11.1 I servizi devono essere garantiti per tutta la durata del contratto, nelle giornate previste dal calendario scolastico, e saranno articolati indicativamente per sei giorni la settimana dal lunedì al sabato, secondo la programmazione delle singole scuole interessate.

11.2 Il servizio di assistenza agli alunni con disabilità si svolgerà indicativamente nella fascia oraria 8:00-16:30 dal lunedì al venerdì e 8:00-13:00 il sabato, in funzione dell'organizzazione di ogni scuola coinvolta.

11.3 Il servizio di assistenza alla ristorazione scolastica si svolgerà indicativamente per la durata di ore 1:30, all'interno della fascia oraria 12:00-14:30, in funzione dell'organizzazione di ogni scuola, dal lunedì al venerdì.

11.4 Il servizio prolungamento/anticipo dell'orario scolastico si svolgerà nelle giornate di apertura delle sedi in cui è presente, in orario che indicativamente va dalle 16:00 alle 18:00 (prolungamento) e dalle 07:40 alle 8:00 (anticipo), dal lunedì al venerdì. Attualmente è attivo solo il prolungamento con orario per le scuole dell'infanzia 16:00-18:00 e per l'asilo nido comunale 16:15-17:45.

11.5 I suddetti giorni ed orari potranno variare in concomitanza con esigenze diverse delle scuole, per diversa programmazione delle attività.

11.6 Gli orari specifici di svolgimento della prestazione, all'interno delle fasce indicative di cui sopra, verranno comunicati dal servizio istruzione del Comune, prima dell'inizio dell'anno scolastico.

ART. 12 - RISPETTO D.LGS. 196/2003 E RISERVATEZZA

12.1 L'impresa è tenuta all'osservanza del d.lgs. 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni indicando il responsabile in materia di riservatezza dei dati personali (privacy), al quale il committente, in quanto titolare dei dati, fornirà le istruzioni secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.

12.2 L'appaltatore assume l'obbligo di agire in modo che il personale incaricato che effettua le prestazioni contrattuali mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non le divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.

12.3 L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio o che siano già in possesso dell'appaltatore, nonché i concetti, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'impresa sviluppa o realizza in esecuzione alle prestazioni contrattuali.

12.4 Il Comune, parimenti, assume l'obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dall'appaltatore nello svolgimento del rapporto contrattuale, nel rispetto della legge 241/1990 e ss.mm.ii., nonché dell'art. 53 del d.lgs. 50/2016.

12.5 In ossequio a quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni si informa che i dati forniti dai partecipanti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti, all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria connessa all'inderogabilità degli adempimenti da svolgere; il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici secondo i principi di correttezza e massima riservatezza previsti dalla legge.

ART. 13 - RISPETTO NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI

13.1 L'aggiudicataria è responsabile per quanto concerne il rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al d.lgs. 81/2008. In particolare, dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni e comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del datore di lavoro e del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e, se presente, del medico competente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del d.lgs. 81/2008.

13.2 L'aggiudicataria, inoltre, dovrà altresì produrre, a norma dell'art. 26, comma 1, lett. a), n. 2), del citato d.lgs. 81/2008 apposita autocertificazione (ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000) inerente il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale in relazione al servizio in oggetto, mediante

compilazione dell'apposito modello ("Autocertificazione operatore economico") che verrà fornito dal Comune.

- 13.3 Il presente contratto è stato valutato in base all'art. 26 del d.lgs. 81/2008 ed è stato rilevato che non vi sono rischi connessi all'interferenza tra le attività, trattandosi di servizio prevalentemente di natura intellettuale e non essendovi comunque alcun "contatto rischioso" tra il personale dell'appaltatore e il personale del Comune committente o di datori di lavoro diversi già presente e operante nei vari Istituti scolastici coinvolti, trattandosi qui di attività pertinenti ai servizi educativi e/o scolastici che già si svolgono negli Istituti stessi. L'importo per oneri di sicurezza derivanti da rischi da interferenze è pertanto pari a zero (Determinazione Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 5 marzo 2008 n. 3, pubblicata su G.U. n. 64 del 15.03.2008).
- 13.4 Il Comune si impegna a fornire, prima della stipulazione del contratto, la "Informativa sui rischi specifici" di cui all'art. 26, comma 1, lettera b), d.lgs. 81/2008, relativa ai fabbricati interessati dal presente contratto.
- 13.5 Nello svolgimento delle attività, il personale impiegato dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

ART. 14 - RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA

- 14.1 L'aggiudicatario è responsabile direttamente ed indirettamente di ogni danno che potrà derivare, in connessione con le prestazioni di cui ai servizi in oggetto, sia agli utenti dei servizi che al proprio personale impiegato nel corso dello svolgimento delle attività ed imputabili a colpa dei propri operatori.
- 14.2 L'affidatario si assume altresì tutte le responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio ed a cause ad esso connesse, derivassero all'Amministrazione od a terzi, persone o cose, responsabilità che si intenderà senza riserve ed eccezioni a suo totale carico. In particolare, in caso di chiamata in causa da parte di terzi per presunta responsabilità civile dell'Amministrazione o per presunta responsabilità penale di Dirigenti/personale/amministratori in relazione a fatti verificatisi in vigenza del presente contratto, l'aggiudicatario risponderà per qualsiasi azione/omissione connesse alle prestazioni di cui al presente contratto e quindi solleverà l'Amministrazione e/o i Dirigenti/il personale/gli amministratori da ogni e qualsivoglia responsabilità.
- 14.3 Esso sarà quindi tenuto a stipulare, prima di iniziare il servizio, una assicurazione cumulativa globale RCT-RCO con primaria compagnia assicurativa per un massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 (*euro tremilioni/00*), con un massimale per ciascun sinistro non inferiore ad € 2.000.000,00 (*euro duemilioni/00*), a copertura di qualsiasi danno derivante dall'espletamento del servizio. Detta polizza dovrà in particolare includere una garanzia della responsabilità civile per i danni eventualmente causati a terzi nell'esecuzione dell'appalto, nonché la clausola di "rinuncia" da parte dell'assicuratore alla rivalsa nei confronti del Comune di Sondrio.
- 14.4 L'esistenza di tale polizza non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. Copia della polizza di cui sopra dovrà essere fornita al Comune di Sondrio prima dell'inizio del servizio.

ART. 15 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

- 15.1 Responsabile del procedimento (RUP) del presente contratto è il Dirigente pro-tempore del Settore servizi alla persona o suo delegato, con le funzioni di cui all'art. 31 del d.lgs. 50/2016.
- 15.2 Prima dell'inizio dell'esecuzione, il Comune provvederà a nominare un direttore dell'esecuzione del contratto, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 101 e 102 del d.lgs. 50/2016.
- 15.3 Spettano al direttore dell'esecuzione del contratto tutti i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore in conformità ai documenti contrattuali, il tutto secondo criteri di trasparenza e semplificazione con le modalità che saranno individuate nelle linee guida di cui al decreto ministeriale ex art. 111, comma 2, d.lgs. 50/2016.

ART. 16 - AVVIO DELL'ESECUZIONE

- 16.1 L'appaltatore sarà tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal direttore dell'esecuzione per dare avvio all'esecuzione del contratto.

16.2 Qualora, in relazione all'andamento della procedura di affidamento dell'appalto o di altre circostanze, si renderà necessario e urgente garantire l'effettuazione delle prestazioni oggetto dell'appalto anche prima della stipulazione del contratto, il responsabile del procedimento potrà autorizzare l'esecuzione anticipata delle prestazioni di cui all'art. 32, comma 8, d.lgs. 50/2016, dopo che l'aggiudicazione definitiva sia divenuta efficace.

ART. 17 – VERIFICA DI CONFORMITÀ: CONTROLLI A CAMPIONE

17.1 Poiché le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentirebbero la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, il Comune si riserva di effettuare, a sua discrezione, controlli a campione in corso di esecuzione (trattandosi qui di appalto di servizi con prestazioni continuative, per loro natura verificabili solo in corso di esecuzione) con modalità e tempi comunque idonei a monitorare la rispondenza del servizio fornito alle prescrizioni contrattuali del presente capitolato e al progetto proposto in sede di offerta.

17.2 I controlli potranno essere effettuati a scelta discrezionale del Comune, in qualsiasi momento, con le modalità di volta in volta ritenute opportune e in occasione di qualsiasi prestazione, di norma a cura dello stesso direttore dell'esecuzione (o di suo delegato).

17.3 Ciascun controllo consisterà negli accertamenti e nei riscontri che il direttore dell'esecuzione riterrà necessari. In particolare, a titolo indicativo e non esaustivo, il direttore dell'esecuzione potrà presenziare a qualsiasi delle attività e assumere informazioni, anche nel corso delle stesse, chiedere l'esibizione di qualsivoglia documentazione, monitorare il rispetto degli orari e in generale il regolare svolgimento del servizio al fine di constatare il rispetto delle prescrizioni del presente capitolato e del progetto presentato, l'efficienza e l'efficacia della gestione, nonché l'idoneità del personale utilizzato dall'appaltatore.

17.4 Si specifica che il Comune si riserva di chiedere l'esibizione dei documenti acquisiti dall'appaltatore al fine di dimostrare l'assenza di una delle cause ostative di cui all'art. 2 d.lgs. 39/2014 e/o acquisire d'ufficio i certificati generali del casellario giudiziale.

17.5 Il direttore inviterà l'esecutore (nella persona del legale rappresentante e/o del responsabile di cui all'art. 8) ad assistere alle operazioni, senza necessità di particolari formalità o tempi di preavviso.

17.6 Per ciascun controllo, il direttore dell'esecuzione redigerà apposito processo verbale e lo trasmetterà al RUP per gli eventuali provvedimenti di competenza.

ART. 18 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

18.1 A seguito dell'ultima prestazione, il direttore dell'esecuzione attesta l'avvenuta ultimazione delle prestazioni e, entro 20 giorni, avvia la verifica di conformità finale di cui all'art. 102 d.lgs. 50/2016. La verifica viene conclusa entro il termine di 60 giorni dall'ultimazione delle prestazioni, salva estensione per motivato prolungarsi delle operazioni.

18.2 Nell'ambito del procedimento di verifica, il direttore dell'esecuzione effettua tutte le operazioni e valutazioni necessarie al fine di accertare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative è stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione e, ricorrendone i presupposti, rilascia il certificato di verifica di conformità.

18.3 Si applica l'art. 102 d.lgs. 50/2016

ART 19 - GARANZIA DEFINITIVA

19.1 L'Aggiudicatario deve costituire, all'atto della stipulazione del contratto, una garanzia definitiva nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione e comunque nei modi, forme ed importi di cui all'articolo 103 del d.lgs. 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte del gestore, ivi compreso il maggior prezzo che il Comune dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione del servizio, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'aggiudicatario stessa.

19.2 Resta salvo per l'Amministrazione l'espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

- 19.3 La garanzia può essere costituita, a scelta del contraente, sotto forma di cauzione o di fideiussione in uno dei seguenti modi:
- versamento in contanti presso il Tesoriere Comunale Banca Credito Valtellinese s.c.ar.l. (cod. IBAN: IT67W052161101000000005981);
 - titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
 - fideiussione rilasciata da uno dei soggetti di cui all'art. 93, comma 3, d.lgs. 50/2016.
- 19.4 Nel caso di fideiussione, essa dovrà contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto e del soggetto garantito, nonché prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
 - l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- 19.5 La garanzia cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 102 d.lgs. 50/2016, che avverrà entro 60 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione del contratto (salva estensione motivata del termine), con contestuale svincolo e restituzione all'aggiudicatario. Essa pertanto dovrà avere validità per tutta la durata del contratto e sino alla data di emissione di detto certificato.
- 19.6 Entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della richiesta, l'aggiudicatario è obbligato a reintegrare la garanzia di cui l'Amministrazione avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore (art. 103, comma 1, d.lgs. 50/2016).

ART. 20 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

- 20.1 I corrispettivi offerti resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, salva la rivalutazione annua di cui al precedente articolo 5.5.
- 20.2 I pagamenti saranno effettuati mensilmente entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture elettroniche al protocollo, previo accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. La liquidazione verrà effettuata dal dirigente del Settore competente.
- 20.3 A norma dell'art. 1, commi da 209 a 214, legge 244/2007, i creditori sono obbligati a trasmettere alle Pubbliche Amministrazioni una particolare e speciale tipologia di fattura elettronica, denominata fatturaPA, secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del d.m. 55 del 3 aprile 2013. Per i dettagli, si rinvia alle "Specifiche operative per l'identificazione degli uffici destinatari di fattura elettronica" pubblicate sul sito www.indicepa.gov.it e alla documentazione sulla predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it. Ai fini dei presenti adempimenti, i dati necessari alla fatturazione elettronica nei confronti del Comune di Sondrio sono i seguenti:

Denominazione Ente	Comune di Sondrio
Codice univoco ufficio	UFEMQG
Nome dell'ufficio	Uff_eFatturaPA
Cod. fisc. del servizio di F.E.:/p.IVA	00095450144

- 20.4 Entro il giorno 20 di ogni mese, l'aggiudicatario invierà al Comune fatture relative alle prestazioni rese nel mese precedente, secondo le modalità sopra indicate, differenziate per tipologie di servizio oggetto del presente capitolato, come distinte all'art. 5.1, e corredate da dettagliato rendiconto da cui emergano gli istituti scolastici, i diversi ordini di istruzione, gli assistenti impiegati ed eventuali sostituzioni, le assenze degli alunni limitatamente alle giornate di presenza degli assistenti in servizio.
- 20.5 In adempimento di quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della legge 136/2010 l'appaltatore dovrà sottoscrivere in sede di contratto apposito impegno di assumere il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dalla legge citata. In caso di mancato rispetto delle modalità di pagamento previste dalla legge 136/2010 il contratto si intenderà risolto di diritto.
- 20.6 Prima di procedere a ciascun pagamento, il Comune acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC on line) attestante la regolarità dell'appaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi dovuti a favore dei dipendenti.

ART. 21 – DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE CONTRATTO E CREDITO

- 21.1 In considerazione della peculiarità del servizio in questione, non è ammesso il subappalto.
- 21.2 È vietata la cessione del contratto a pena di nullità.
- 21.3 È altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto senza espressa autorizzazione dell'Amministrazione appaltante.

ART. 22- STIPULAZIONE CONTRATTO

- 22.1 La stipulazione del contratto è subordinata all'espletamento delle procedure di legge previste per l'accertamento delle condizioni richieste dalla normativa "antimafia", al rilascio da parte della Prefettura della prescritta certificazione ed alla verifica del DURC.
- 22.2 L'aggiudicatario sarà tenuto a stipulare un apposito contratto in forma pubblico-amministrativa e con modalità elettronica, con l'assistenza del Segretario comunale (art. 32, comma 14, d.lgs. 50/2016), le cui spese, nessuna esclusa, saranno poste a suo esclusivo carico.
- 22.3 Qualora, senza giustificati motivi, non adempia a tale obbligo entro il termine all'uopo fissato dal Comune, quest'ultimo può dichiarare la decadenza dell'aggiudicazione ed incamerare la garanzia provvisoria.
- 22.4 Ai fini del calcolo dei diritti di segreteria il valore del contratto verrà individuato nell'importo a base d'asta (precedente art. 5.1) ridimensionato sulla base dell'eventuale ribasso offerto in sede di gara sull'importo orario posto a base d'asta (importo di aggiudicazione).

ART. 23 - PENALI

- 23.1 L'Aggiudicatario nell'esecuzione del servizio ha l'obbligo di uniformarsi, oltre che a legge e regolamenti che attengono in qualsiasi modo al tipo di attività, al presente capitolato, agli eventuali specifici impegni assunti in sede di offerta, nonché alle istruzioni che gli vengono comunicate verbalmente o per iscritto dal Comune.
- 23.2 In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione del contratto, l'Amministrazione avrà la facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio, le seguenti penali, cumulabili tra loro e fatto sempre salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno:
- a. **utilizzo di personale privo dei requisiti culturali richiesti** (cfr. precedenti artt. 8.3 e 8.4) o **non idoneo** (cfr. precedenti artt. 8.5 e 8.7) o che abbia manifestato **comportamento inadeguato** (cfr. precedente art. 8.11):
 - € 400,00 per ogni contestazione e salva richiesta di sostituzione del personale;
oltre la prima contestazione, il Comune si riserva di risolvere il contratto;
 - b. **ritardo nell'assegnazione del personale** entro l'inizio dell'anno scolastico (cfr. precedente art. 10.2) o in caso di nuova richiesta (cfr. precedente art. 10.5) o **mancata sostituzione tempestiva del personale assente** (cfr. precedente art. 10.3):
 - € 200,00 per ogni giorno di contestazione;
 - c. **mancato rispetto degli orari** da parte degli assistenti (cfr. precedente art. 11):
 - € 50,00 per ogni contestazione in caso di ritardo non giustificato da impedimenti oggettivi e dimostrabili, indipendenti dall'aggiudicatario;
 - d. **ritardo nella trasmissione delle fatture mensili** (cfr. precedente art. 20.4):
 - € 25,00 per ogni fattura oggetto di contestazione;
 - e. **ritardo nella trasmissione/comunicazione di documenti/informazioni** rispetto alla tempistica prevista nel presente capitolato:
 - da € 50,00 a € 100,00 in ragione della gravità dell'inadempimento, per ogni contestazione fino alla terza contestazione;
 - da € 150,00 a € 250,00 in ragione della gravità dell'inadempimento, per le contestazioni successive;
 - f. **mancata/incompleta attuazione delle attività di aggiornamento** (sia professionale che sui casi: cfr. precedente art. 8.6 e 10.11):
 - da € 50,00 a € 100,00 in ragione della gravità dell'inadempimento, per ogni contestazione;
 - g. **mancato rispetto del termine** di presentazione della "**Carta della qualità dei servizi**" (cfr. precedente art. 6.2):
 - € 20,00 per ogni giorno di ritardo.

- 23.3 L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da una contestazione scritta e circostanziata dell'inadempienza rilevata, trasmessa via P.E.C. o raccomandata A.R. o fax, alla quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione. In caso di mancato riscontro ovvero qualora le giustificazioni siano ritenute insufficienti, il Comune adotterà un provvedimento di applicazione della penale che sarà comunicato all'aggiudicatario con uno dei mezzi citati.
- 23.4 L'Amministrazione potrà detrarre la penale dall'importo dovuto all'appaltatore oppure trattenerla sulla garanzia definitiva. In tal caso, garanzia dovrà essere reintegrata entro 10 giorni dalla richiesta.
- 23.5 È in ogni caso fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, all'appaltatore per i maggiori danni dallo stesso causati mediante i ritardi e gli inadempimenti di cui sopra, nonché di risolvere il contratto per accertata gravità degli inadempimenti a norma del successivo articolo.

ART. 24 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 24.1 L'inadempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi contrattuali posti a suo carico comporterà la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. cod. civ..
- 24.2 Il contratto potrà in ogni caso venir risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 c.c., a seguito della comunicazione da parte dell'Amministrazione di volersi valere della clausola risolutiva espressa (fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Comune) nei seguenti casi:
- a) fallimento dell'impresa, ad eccezione delle ipotesi di raggruppamenti temporanei d'impresa;
 - b) cessione dell'azienda, ove il Comune non continui il rapporto contrattuale con l'acquirente; l'impresa ha diritto alla restituzione della garanzia definitiva; la medesima procedura si adotta in caso di affitto e usufrutto dell'azienda;
 - c) frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività; sospensione arbitraria dell'appalto senza valide giustificazioni di forza maggiore espressamente riconosciute tali dall'Amministrazione;
 - d) manifesta incapacità nell'esecuzione dei servizi appaltati;
 - e) abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività da parte dell'Aggiudicatario, senza valide giustificazioni di forza maggiore espressamente riconosciute tali dall'Amministrazione;
 - f) applicazione di n. 3 penali, sempre che si tratti di inadempimenti gravi, tali da non far ritenere perseguibile il rapporto in considerazione di prevedibili ulteriori future violazioni ovvero di n. 5 penali a prescindere dalle motivazioni;
 - g) mancata osservanza del divieto di cessione e/o subappalto del contratto;
 - h) venir meno da parte della ditta appaltatrice dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e per lo svolgimento delle attività previste;
 - i) mancato rispetto degli impegni assunti con il "Patto di Integrità";
 - j) utilizzo di personale privo dei requisiti culturali richiesti o non idoneo o che abbia manifestato comportamento inadeguato, oltre la prima contestazione;
 - k) mancata sostituzione del personale in seguito a motivata richiesta dell'Amministrazione;
 - l) grave violazione della riservatezza di dipendenti o di altri soggetti i cui dati sono oggetto di trattamento;
 - m) mancata ottemperanza da parte dell'aggiudicatario di norme imperative di legge o regolamentari;
 - n) grave inosservanza delle norme di leggi, in particolare in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni e sicurezza;
 - o) negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.
- 24.3 La risoluzione si verificherà di diritto quando una delle parti dichiarerà per iscritto (via PEC, raccomandata A/R o fax) all'altra parte che intende valersi della clausola risolutiva, senza che l'appaltatore abbia nulla da eccepire.
- 24.4 Inoltre, qualora si verificassero, da parte dell'impresa appaltatrice, carenze tali da rendere gravemente insoddisfacente il servizio, o in caso di recidiva nelle carenze richiamate al precedente articolo, o in presenza di un inadempimento continuativo non inferiore a 30 giorni, anche se riferito ad una solamente delle disposizioni contenute nel presente capitolato speciale, il Comune potrà, previa intimazione scritta ad adempiere, risolvere il contratto.

24.5 In caso di risoluzione di cui al presente articolo, il compenso da riconoscere a favore dell'appaltatore corrisponde alle sole prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, fino al giorno della cessazione dell'esecuzione dell'appalto.

24.6 In caso di risoluzione, e comunque in ogni altro caso di cessazione anticipata del contratto per causa imputabile all'appaltatore, lo stesso incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dall'Amministrazione, anche in rivalsa su eventuali crediti e fatture da liquidare, con addebito dell'eventuale danno ulteriore subito (in particolare: maggiore spesa conseguente al nuovo contratto).

ART. 25 - RECESSO ANTICIPATO

25.1 L'Amministrazione, per quanto di proprio interesse, ha il diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e dandone preavviso scritto (via PEC o raccomandata A/R o fax) di almeno due mesi, nei casi di:

- a) giusta causa;
- b) qualora, per disposizioni normative e/o mutamenti di carattere organizzativo, l'Amministrazione debba adottare misure diverse da quelle oggetto del presente capitolato.

25.2 Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro l'appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore;
- b) ogni altra fattispecie, diversa da quelle indicate all'articolo precedente, che faccia comunque venire meno il rapporto di fiducia sottostante l'appalto.

25.3 In caso di recesso di cui al 1° comma, l'Amministrazione verserà all'appaltatore una somma pari al compenso delle prestazioni eseguite, previa verifica circa la regolarità delle stesse, fino al giorno della cessazione dell'appalto, rinunciando espressamente l'appaltatore, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

25.4 Inoltre l'Amministrazione ha il diritto di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal contratto in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, dandone preavviso scritto (via PEC o raccomandata A/R o fax) di almeno venti giorni. In tal caso, l'Amministrazione verserà all'appaltatore quale indennizzo/corrispettivo a qualsiasi titolo dovuto, incluso quello risarcitorio ed a ristoro di qualsiasi pretesa (con rinuncia espressa a far valere azioni o pretese nei confronti del Comune), una somma pari:

- a) al compenso delle prestazioni eseguite, previa verifica circa la regolarità delle stesse, fino al giorno della cessazione dell'appalto;
- b) al 10% del valore del servizio non eseguito, calcolato con le modalità all'art. 109, comma 2, d.lgs. 50/2016.

25.5 All'appaltatore è consentito recedere, in tutto o in parte, dal contratto prima della sua scadenza, esclusivamente per giusta causa o forza maggiore e con preavviso scritto non inferiore a tre mesi, da comunicarsi via PEC o raccomandata A/R o fax; in caso di recesso dell'appaltatore al di fuori delle ipotesi tassative qui previste e/o di mancato rispetto del termine di preavviso, l'Amministrazione incamererà l'intera garanzia definitiva, con addebito dell'eventuale danno ulteriore subito.

ART. 26 - RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE

26.1 Qualora l'aggiudicatario non intenda accettare l'assegnazione non potrà avanzare alcun diritto di recupero della garanzia provvisoria e sarà comunque tenuto al risarcimento degli eventuali superiori costi subiti dal Comune.

ART. 27 - SOSTITUZIONI DELL'APPALTATORE

27.1 In qualsiasi caso si rendesse necessario ricorrere alla sostituzione dell'appaltatore in corso di contratto, nonché in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'esecutore o di risoluzione del contratto a norma dell'art. 108 del d.lgs. 50/2016, il Comune affiderà lo stesso ad altro operatore individuato tramite una tra le procedure di scelta del contraente consentite dalla normativa tempo per tempo vigente oppure, ove ne ricorrano i presupposti, a norma dell'art. 110 del medesimo d.lgs..

ART. 28 CONTROVERSIE

28.1 Per qualsiasi controversia nascente dal presente Capitolato e dal contratto di appalto sarà esclusivamente competente il Foro di Sondrio.

28.2 È esclusa la clausola arbitrale.

ART. 29 - RINVIO AD ALTRE NORME

29.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e nel bando di gara, si fa riferimento, direttamente o indirettamente, alla normativa sia generale sia speciale vigente in materia.

29.2 L'aggiudicatario è tenuto anche al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale, nulla potendo pretendere per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative.

ALLEGATI:

- 1) documento denominato "*Situazione lavorativa dipendenti Ippogrifo coop. soc. in servizio al 31.03.2016 utilizzati per il servizio di assistenza scolastica del Comune di Sondrio*".